



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 - Lavori Pubblici e Ambiente

**Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali
ARCHIVIO - SEDE CENTRALE**

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Ing. GIULIO IORIO

IL PROGETTISTA

Ing. GIUSEPPE FABIANO



Consulenti attività specialistiche

Ing. Marcello ORSINI - imp. meccanici

Ing. Michele AVERNA - imp. elettrici

Titolo elaborato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI

Data

25/11/2020

Scala

Rev.

00

Codice elaborato

GEN_R_008

File elab.:

02_E_GEN_R_008_00

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

CAPO I	4
PARTE I	4
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Forma - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 4 - Descrizione delle opere	6
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	7
Art. 6 - Adeguata attrezzatura tecnica	7
PARTE II	9
DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 7 - Disposizioni generali	9
Art. 8 - Opere e forniture escluse dall'appalto ed eventuale rimborso	9
Art. 9 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto	9
Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	14
Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore.....	15
Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	15
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	16
PARTE III.....	17
TERMINI PER L'ESECUZIONE	17
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori.....	17
Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori	19
Art. 17 - Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi	19
Art. 18 - Consegne parziali - Sospensioni e proroghe	19
Art. 19 - Ritardi e Penali nell'esecuzione degli interventi	21
ART. 20 - Penalità	23
Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	26

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Art. 22 - Danni di forza maggiore.....	27
PARTE IV	28
DISCIPLINA ECONOMICA.....	28
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	28
Art. 24 – Pagamenti – Opere in economia – materiale e piè d'opera	28
Art. 25 - Revisione prezzi.....	31
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	31
PARTE V	31
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	31
Art. 27 - Garanzia Provvisoria	31
Art. 28 - Garanzia Definitiva	33
Art. 29 - Coperture Assicurate a carico dell'impresa.....	35
PARTE VI	37
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	37
Art. 30 - Variazione dei lavori	37
PARTE VII	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
Art. 31 - Norme di sicurezza generali	37
Art. 32 - Cantieri temporanei o mobili.....	37
Art. 33 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	38
PARTE VIII	41
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	41
Art. 34 - Subappalto	41
Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto	44
Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori	44
Art. 37 - Antimafia	45
PARTE IX	46
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	46
Art. 38 - Accordo bonario e Controversie.....	46
Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	48
Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	49
PARTE X	49
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	49
Art. 41 - Ultimazione dei lavori - Conto finale	49
Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	50

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

PARTE XI	52
NORME FINALI	52
Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	52
ART. 44 - Occupazione di suolo	58
ART. 45 - Ritrovamento di oggetti e materiali.....	58
Art. 46 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	59
CAPO II	60
PRESCRIZIONI TECNICHE	60
Art. 47 - Prescrizioni sui materiali e modalità di impiego.....	60
Art. 48 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti	60
Art. 49 - Opere provvisoriale.....	60
Art. 50 - Difetti di costruzione	61
Art. 51 - Norme per la misurazione dei lavori	61
Art. 52 - Dichiarazione relativa ai prezzi	61
Art. 53 - Elenco prezzi.....	61

CAPO I

PARTE I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

DEFINIZIONI

Nel presente documento, verranno usate le seguenti definizioni:

- a) "Capitolato": il presente Capitolato Speciale Tecnico;
- b) "Responsabile del Procedimento": il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;
- c) "Committente": Comune di Civitavecchia – Città Metropolitana di Roma Capitale;
- d) "Sedi": gli edifici ove verranno eseguite le prestazioni;
- e) "Appaltatore": operatore economico aggiudicatario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto esecuzione dei lavori per la "**Lavori di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali ARCHIVIO - SEDE CENTRALE**". La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI e europee.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile. Nonché dal Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., del quale

l'Appaltatore dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s'intendono espressamente trascritte nel presente contratto. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, nel corso dell'appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnico amministrativi, secondo l'art. 2 D.P.C.M. 11/05/91 n° 187, ogni sei mesi e comunque a metà del tempo contrattuale.

Art. 2 - Forma - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base di gara (IVA esclusa) è definito come segue:

	TIPOLOGIA DELLE OPERE	Importo
a)	Lavori a corpo	€ 114.767,35
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso comprensiva apprestamenti COVID-19	€ 11.060,52
	IMPORTO TOTALE APPALTO (a+b)	€ 125.827,87

La manodopera è stima in € 61.984,32 con una incidenza pari al 54,009%.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori riportato nella tabella di cui sopra, alla lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, aumentato dell'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere comprensiva di apprestamenti COVID-19.

L'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere comprensiva di apprestamenti COVID-19, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, sia nei lavori previsti a corpo che nei lavori previsti a misura, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n° 145 e nei successivi articoli del presente C.S.A.

Rimane comunque la facoltà prevista dall'art. 109 D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e D. Lgs. n° 32/19; in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è fissato, al netto del ribasso, in

€ _____ (euro _____),

oltre a € **11.060,52** (euro € Undicimilasessantaeuro/52) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € _____

(euro _____),

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. **Il contratto è stipulato a corpo** ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i..
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei lavori.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, lettera a) della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere alla lettera b) della tabella, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
5. La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA secondo legge) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente prima dell'emissione della fattura.
6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore.
7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Descrizione delle opere

I lavori previsti del secondo stralcio funzionale, oggetto del presente appalto riguardano **di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e messa a norma degli stabili comunali - ARCHIVIO - SEDE CENTRALE**

I lavori da svolgere possono essere così individuate e riassumersi così come segue:

- Riqualficazione edile dei locali da destinare ad archivio;
- Realizzazione di impianto meccanico di areazione locali con split system a pompa di calore;

- Realizzazione di nuovo impianto elettrico e di illuminazione;
- Realizzazione impianto antincendio;

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO (Euro)	INCIDENZA %	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA	
					Prevalente Cp o Scorporabile Cs	Subappaltabile
Opere Edili	OG 1	I	Euro 100.319,19	79,727%	Cp	
Impianti tecnologici	OG11	I	Euro 25.508,68	20,273%	Cs	
Sommano			€ 125.827,87	100,00%		

La manodopera è stima in € 61.984,32 con una incidenza pari al 54,009%.

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutentabili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

Art. 6 - Adeguata attrezzatura tecnica

Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.lgs. 170/2010 s.m.i.i in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D. Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D. Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare:

1. I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 dBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
2. I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In caso di violazione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Committente e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana. Tutti i lavori e le forniture previste nel presente appalto dovranno essere accertate in contraddittorio tra il D.L. e l'appaltatore e contabilizzati con le modalità di cui al successivo art. 17.

PARTE II

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Disposizioni generali

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Committenza, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, così come per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 - Opere e forniture escluse dall'appalto ed eventuale rimborso

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche, previste con pagamento di fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio. Il Committente potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due procedure:

- a) pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita Determinazione Dirigenziale;
- b) rimborso all'Appaltatore previa emissione di fattura quietanza e vistata dalla D.L. ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso l'ammontare della fattura, aumentato dell'interesse legale vigente, sarà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva che, a giudizio del Direttore dei Lavori, assicuri la migliore prestazione.

2. La risoluzione di tali eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale.
3. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- 1) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- 2) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- 3) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- 4) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;;
- 5) Il Cronoprogramma;
- 6) Le polizze di garanzia;
- 7) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 8) I disegni di progetto e il capitolato speciale di appalto.46
- 9) Aggiornamento e Integrazioni per COVID 19
- 10) L'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Committente e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016 e s.mm.ii.);

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Committente per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

ovvero

se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali

- a) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni tecniche e di calcolo riportati nella tabella che segue:

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

b)

ELABORATI DESCRITTIVI									
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	000	Elenco Elaborati			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	001	Relazione Generale			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	002	Relazione Tecnica - Impianti elettrici			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	003	Verifiche illuminotecniche			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	004	Relazione di calcolo e schemi elettrici			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	005	Relazione Tecnica e di calcolo - Impianti meccanici			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	006	Relazione Tecnica - Impianto antincendio			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	007	Relazione sulla gestione delle materie			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	008	Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	009/a	Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche - Parte A Opere Edili			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	009/b	Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche - Parte B Opere Impiantistiche			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	010	Elenco dei prezzi unitari ed analisi			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	011	Computo Metrico Estimativo			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	012	Quadro economico			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	013	Quadro di incidenza della manodopera			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	014	Cronoprogramma			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	015	Piano di Sicurezza e Coordinamento			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	016	Fascicolo dell'opera			A4
ARCHIVIO	02	E	GEN	R	017	Piano di manutenzione			A4

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

PROGETTO ARCHITETTONICO - Elaborati grafici									
ARCHIVIO	02	E	ARC	D	001	STRALCI CARTOGRAFICI - PLANIMETRIA GENERALE	VAR.	A1	
ARCHIVIO	02	E	ARC	D	002	PIANTA, SEZIONI - STATO DI FATTO / RILIEVO FOTOGRAFICO	1:100	A1	
ARCHIVIO	02	E	ARC	D	003	PIANTA, SEZIONI -STATO DI PROGETTO DEMOLIZIONI	1:50	A1	
ARCHIVIO	02	E	ARC	D	004	PIANTA, SEZIONI -STATO DI PROGETTO RICOSTRUZIONI	1:50	A1	
ARCHIVIO	02	E	ARC	D	005	ABACHI ELEMENTI COSTRUTTIVI	1:50	A4	
PROGETTO IMPIANTI - Elaborati grafici									
ARCHIVIO	02	E	ELS	D	001	IMPIANTI ELETTRICI - Impianto d'illuminazione, di forza motrice e dati	1:50	A1	
ARCHIVIO	02	E	ELS	D	002	IMPIANTI ELETTRICI - Impianto antincendio	1:50	A1	
ARCHIVIO	02	E	MEC	D	001	IMPIANTI MECCANICI - Impianto di riscaldamento e raffrescamento	1:50	A2	

b) le polizze di garanzia.

b) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo al Codice contratti pubblici);
- Il Decreto Legislativo n° 32 del 19 aprile 2019
- La Legge 741/81 per quanto applicabile, Legge 486/97, DPR 252/98;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti non abrogato;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le norme comunque vigenti nell'ambito del settore dell'opera da realizzare;
- i Prezzari editi dalla DEI 2019, Prezziario Cratere Centro Italia 2018 in corso di validità al momento dell'aggiudicazione del contratto; tale prezzario verranno utilizzati solo ed esclusivamente nei casi in cui la

Committenza ritenga necessario, nei termini di legge, disporre ed autorizzare Varianti al progetto definitivo validato;

c) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore dichiara, in particolare:

- di essere edotto che il lavoro verrà eseguito in condizioni di disagio per l'approvvigionamento dei materiali nelle aree di lavoro e **soggetto ai vincoli temporali, organizzativi dettati dalla Committente**;
- di essere edotto che l'area oggetto dell'intervento rientra nel Parco archeologico del Colosseo ovvero in un'area ad altissima valenza archeologica con il rispetto di tutti i vincoli e limitazioni che saranno dettati e definiti dalla committenza;
- di aver valutato i vincoli costituiti dalla limitazione dello spazio libero intorno all'area di intervento, ed i loro riflessi sulla dimensione e disponibilità delle aree di cantiere, sulle movimentazioni di cantiere, sulle operazioni di sollevamento, sulle opere provvisorie, soprattutto in riferimento a quanto riguarda le interferenze delle lavorazioni con le strutture, gli impianti e le finiture esistenti che dovranno essere adeguatamente protetti;
- la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione che l'Appaltatore, a sua cura e spese, procederà ad eseguire tutte le attività che saranno indicate dal Direttore dei Lavori relative alla pulizia dei residui di

lavorazione, nonché, di rimozione dei materiali, delle attrezzature e delle protezioni che dovessero interferire con lo svolgimento degli eventi durante l'esecuzione dei lavori;

- di aver valutato le attività di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in applicazione di quanto prescritto dalle norme vigenti ed in particolare dalla Delibera della Giunta Capitolina di Roma, n° 100 del 25 novembre 2016 in attuazione della DGR Lazio del 26 gennaio 2012 – “Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività edilizie – adozione modulistica unificata per la tracciabilità dei rifiuti;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute pubblica;
- di rinunciare quindi, già in via preliminare, a richieste aggiuntive di indennizzi di qualsiasi genere ed a apporre riserve su documenti contabili, correlate a quanto di pertinenza ai punti precedenti;
- **L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipire, durante l'esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi non valutati.**

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i..

Art. 13 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Committente. L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.20.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutte le prove, acustiche e di ogni altro genere, sui materiali da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessarie per l'accettazione dei materiali e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

PARTE III

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Committente, nei termini previsti dal Contratto, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, conformemente agli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010.
2. È facoltà della Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.i.;
3. La consegna, anche se effettuata in via d'urgenza, risulterà da apposito processo verbale steso in contraddittorio tra la Committente e per essa tra il Direttore di Lavori e l'Appaltatore.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 20.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Committente, del subappalto o cottimo.

a) dell'art. "Disciplina del subappalto". Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all'art. 20. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia

delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dalla Committente e riportato al successivi articoli.

In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, così come dichiarato in fase di gara. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art. 20.

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- delle eventuali necessità dettate dalla Committente in ragione del fatto che si interverrà in aree di lavoro con presenza continua di personale della Committenza:
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

La durata delle attività necessarie per la realizzazione le opere oggetto d'appalto è di **180 (centottanta)** giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna e prevedono i rilievi e le analisi delle interferenze con le opere già realizzate, l'elaborazione e la trasmissione dei documenti costruttivi, la relativa approvazione di tali documenti, gli approvvigionamenti, il trasporto in cantiere dei materiali ed elementi e la costruzione delle opere.

Nel periodo su indicato la Committenza garantirà la piena disponibilità da parte dell'Appaltatore delle aree oggetto di lavoro in quanto non impegnate da attività connesse con gli eventi programmati salvo eventuali necessità inderogabili della Committente.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle festività e delle ferie contrattuali.

La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del capitolato generale d'appalto.

Nella formulazione dell'offerta economica l'Appaltatore ha tenuto conto della necessità di organizzare e pianificare i lavori prevedendo doppi turni e/o l'utilizzo di squadre in parallelo nei giorni di lavorazione per garantire le tempistiche di realizzazione di cui al presente articolo.

Art. 17 - Disposizione in materia di criteri ambientali minimi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", se e nella misura eventualmente applicabili.
2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara si intendono in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime, anche se non specificatamente riportate nella voce.

Art. 18 - Consegne parziali - Sospensioni e proroghe

Consegne parziali.

Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l'appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori nei modi previsti dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all'art. 2 del presente C.S.A., va contabilizzato in detrazione a misura mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all'elenco a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale.

Sospensioni.

1. Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dalla Committente. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
2. Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dalla Committente e dal programma operativo dell'Impresa.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nei modi previsti dall'art. 158 del D.P.R. n° 207/2010. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all'Appaltatore alcun compenso. Nel caso di sospensione dei lavori, così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.

Qualora cause di forza maggiore diverse da quelle previste all'art. 13, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i..

Per la sospensione si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 19 - Ritardi e Penali nell'esecuzione degli interventi

L'esecutore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal Direttore dei Lavori sui beni oggetto del capitolato venga effettuato entro il periodo stabilito nel cronoprogramma e comunicato.

Nel caso di ripetuta mancata effettuazione sarà facoltà del responsabile unico del procedimento applicare **una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori**. Al raggiungimento di n. 4 mancati interventi il Direttore dei Lavori potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Delle penali di cui agli articoli del presente capitolato il responsabile del procedimento, darà comunicazione scritta all'esecutore entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il responsabile del procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale dei lavori. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

- c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori.

La penale di cui alla lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate **non può superare il 10 per cento (10%)** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente capitolato e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committenza le a causa dei ritardi.

Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente capitolato, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli "ordini" della direzione lavori, l'esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari all' 0,5 per mille dell'importo del singolo contratto applicativo per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori. Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore dei Lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico del procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;

- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Committente per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del capitolato.

Esecuzione d'ufficio delle prestazioni afferenti i lavori. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 207/2010, qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 108, commi 4, del D. Lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

ART. 20 - Penalità

Violazioni a prescrizioni particolari dello schema di contratto.

Premesso quanto previsto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

- 1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.

Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che la Committente riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall'art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

- a) Violazione della normativa di cui all'art. disciplina del sub appalto punto 1 - 2° paragrafo:

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

- ✓ penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) per ciascuna infrazione;
- b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. disciplina del sub appalto 1 - 4° paragrafo – lett.:
 - ✓ per ogni giorno di ritardo è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- c) Ritardo rispetto al termine di cui all'art. disciplina del sub appalto punto 2 – lett. a):
 - ✓ penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- d) Ritardo rispetto al termine di cui all'art. disciplina del sub appalto punto 2 – lett. b) e c) e art. in materia di pagamenti, :
 - ✓ penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 2) Violazione della normativa antimafia.
 - a) Violazione di cui all'art. 37 - 3° paragrafo:
 - ✓ Penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto.
- 3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori.
 - a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori:
 - ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 4) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori e di mancata comunicazione del tecnico incaricato della progettazione esecutiva ove previsto:
 - ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 5) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo 8:

- ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 6) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo:
- ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 7) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori e rispetto ai termini di consegna del progetto definitivo ove previsto:
- ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale in attuazione art. 145 del D.P.R. 207/2010, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 8) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori:
- ✓ Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
- 9) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro:
- ✓ per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
- 10) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere. Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere:
- ✓ per l'infrazione è prevista una penale pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore a € 516,46 (cinquecentosedici/46).
 - ✓ per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

11) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze:

- ✓ per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'art. oneri vari si darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo punto 2 del presente articolo.
- ✓ per inadempienze rispetto a quanto prescritto all'art. 25 sul ritardo di apporre il cartello di indicazione delle opere sarà applicata una penale non inferiore a € 258,23 (duecentocinquantotto/23) al giorno, dal momento della contestazione al momento dell'installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del nuovo codice della Strada;

12)2) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali della Committente, saranno passibili di penalità. Le penalità saranno applicate in base alle norme e nella misura stabilita dall'art. 145 del DPR 207/2010 e varieranno da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00). In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Committente ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispose e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 22 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice identificativo gara (CIG).
5. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 24 – Pagamenti – Opere in economia – materiale e piè d'opera

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i., all'effettivo avvio dei lavori sarà corrisposta all'appaltatore, entro quindici giorni, l'anticipazione pari al **20 per cento del (20%) valore del contratto di appalto**. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione nelle rate di acconto. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **30.000,00 (trentatamila/00)**.

Il calcolo della rata sarà effettuato come segue:

- 1) Contabilizzazione dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso.
- 2) Detrazione delle quote afferente ai costi della sicurezza, in percentuale.
- 3) Applicazione del ribasso alla quota residua dei lavori.
- 4) Redazione del certificato di pagamento relativo alla somma dei punti 2) e 3).

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti ed un'ulteriore ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

3. Sulla base del su citato S.A.L., come sopra redatto, il RUP, entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stati di avanzamento lavori emetterà il certificato di pagamento, come stabilito dall'art. 143 del DPR 207/2010, previa verifica del DURC.
4. L'Appaltatore potrà emettere la fattura solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento e della comunicazione del RUP che autorizza all'emissione della fattura.
5. La fattura che perverrà non conforme all'iter suddetto e senza la dicitura "scissione dei pagamenti" o "split payment", ex art. 17-ter del DPR 633/1972, o che non riporterà il codice CIG.
6. La fattura dovrà essere obbligatoriamente inviata all'indirizzo PEC _____;
7. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e potrà avvenire solo a seguito dell'acquisizione da parte della Committenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC), delle verifiche positive di regolarità fiscale;
8. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare con apposito S.A.L. finale dando seguito, successivamente, alle procedure indicate dai punti che precedono.
9. La liquidazione finale avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;
10. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d'appalto che verrà stipulato fra le parti;
11. Ai soli fini dell'emissione del CEL (Certificato Esecuzione Lavori) l'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP le fatture quietanzate in originale delle fatture dei subappaltatori che hanno concorso ai SAL;

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

12. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.

13. Il pagamento delle eventuali rate di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Tabella salizzazione:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO	Incid.
	TOTALE	%
Lavori a CORPO	114 767,35	100,000%
Opere edili	91 283,33	79,538%
Demolizioni - rimozioni	4 849,10	4,225%
Scavo	5 716,97	4,981%
Carico e trasporto	14 621,95	12,741%
Oneri di discarica	1 574,65	1,372%
Massetti - vespai	8 805,38	7,672%
Opere murarie	4 372,91	3,810%
Pavimenti	4 856,66	4,232%
Rivestimenti - zoccolini	941,03	0,820%
Intonaco	20 241,82	17,637%
Opere da pittore	3 561,37	3,103%
Infissi interni	628,53	0,548%
Infissi esterni	6 105,11	5,320%
Architravi	8 919,76	7,772%
Tubazione aereazione	217,08	0,189%
Assistenza muraria impianti	5 871,01	5,116%
Impianti meccanici	9 885,45	8,613%
Termico - frigorifero	9 885,45	8,613%
Impianti elettrici speciali	10 775,73	9,389%
Rimozione impianti esistenti	973,45	0,848%
Illuminazione generale	3 820,64	3,329%
Illuminazione emergenza	1 853,88	1,615%
Forza motrice prese	80,02	0,070%
Alimentazione pompe di calore	464,6	0,405%
Canalizzazioni forza motrice illuminazione e imp. speciali	1 313,63	1,145%
Quadro	1 885,11	1,643%
Trasmissione dati	384,4	0,335%
Integrazione Antincendio	2 605,24	2,270%
Adeguamento Antincendio	217,60	0,190%

La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto e dell'articolo 174 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, o in casi di somma urgenza, di fornire mano

d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni, autorizzate dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità previste dall'art. 174 del Regolamento, saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.

Tali costi saranno incrementati del 1,265 % per spese generali (15%) ed utili dell'Impresa (10%). La suddetta maggiorazione sarà soggetta al ribasso contrattuale.

Tutte le provviste dei materiali a piè d'opera saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato Speciale, o nelle rispettive voci di Elenco Prezzi.

Per quanto riguarda i materiali, provviste, apparecchiature e manufatti in genere forniti a piè d'opera e per la esecuzione dei lavori previsti in contratto, si avverte che nelle descrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle voci di Elenco Prezzi, con le dizioni "equivalente", "analogo", "tipo", "esempio" e simili, fatte seguire dall'indicazione esemplificativa del tipo (o nome tipico, ditta produttrice, provenienza, sistema, ecc.) di un determinato materiale, manufatto, apparecchio, ecc. si intende lasciare alla Direzione dei Lavori tanto il giudizio della equipollenza del tipo proposto in sostituzione, quanto la facoltà di pretendere l'adozione di uno dei tipi citati nel testo.

La percentuale per la contabilizzazione a piè d'opera sarà pari al 40% (quarantapercento).

Art. 25 - Revisione prezzi

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 co. 13 del Codice.

PARTE V

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 27 - Garanzia Provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento (2%) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la Committente può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento (1%) ovvero incrementarlo sino al 4 per cento (4%). Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della Committente non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento (2%) del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Committente nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e

medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 28 - Garanzia Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione

di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà della Committente in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 29 - Coperture Assicurative a carico dell'impresa

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 2.000.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la CSP da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e

non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 1.000.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

PARTE VI

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 - Variazione dei lavori

La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, secondo la disciplina dell'art. 106 del Codice, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

PARTE VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).
2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art. 105 (Subappalto) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i..
3. I richiami di art. 36 a specifici articoli dei D.lgs. 81/2008 e 50/2016 s.m.i.i., non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 33 - Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Committente, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Committente.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo

98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte della Committente pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del Committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione -----;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione -----;

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro _____;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

PARTE VIII

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Committente.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

2. Il subappalto è consentito nel limite **massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori**, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.i.. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
3. All'atto dell'offerta devono essere indicati eventuali lavori o parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della Committente purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni culturali i mobili di interesse archivistico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, ferma-neve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

Fino al 31 dicembre 2020 non sarà necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario comunica alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. L'impresa si obbliga, considerati i tempi ristretti per l'esecuzione dei lavori nel periodo di fermo attività indicato dal gestore ed in considerazione dei tempi occorrenti per le autorizzazioni di legge subordinate alle verifiche ex art. 80 del codice, alla presentazione dell'istanza di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione, a presentare all'atto della consegna dei lavori la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l'altro, il prezzo praticato dall'impresa esecutrice. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- il certificato CCIAA o di iscrizione all'Albo in relazione all'importo e alla natura dei beni;
- il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori predisposto dal subappaltatore;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'attestazione della qualifica nella relativa categoria del subappaltatore.

5. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

6. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.
7. Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall' art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i..
2. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti Prezzi Unitari. I contratti di subappalto non potranno in nessun caso essere affidati con Prezzi Unitari superiori a quelli del contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG.
4. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

5. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Committente stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.
6. Qualora il subappaltatore non venga tempestivamente pagato, la Committente si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Committente all'Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Committente, ove le somme ancora dovute all'Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.i. nella misura corrispondente all'importo corrisposto.

Art. 37 - Antimafia

Ai sensi del D.P.R. 252/98 e D. Lgs 159/11, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera € 154.937,07 potranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma". Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell'impresa dichiarare di non essere sottoposto ad alcuna procedimento di cui alla legislazione "antimafia" o produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all'art. 10 Legge 575/65, la prescritta "comunicazione". Alternativamente la "comunicazione" del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o

imprese interessate. Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, la Committente può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 575/65 e ss.mm.ii., la Committente recede dal contratto, fatto salvo rimborso delle spese sostenute dalla Committente per l'esecuzione della parte rimanente delle opere. Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all'art. 10, comma 7, del D.P.R. 252/98. Nel caso di associazioni, raggruppamenti d'impresе, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. 252/98.

PARTE IX

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38 - Accordo bonario e Controversie

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. **Fino al 31 dicembre 2020** potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Committente. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Committente. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le

parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo.

Definizione Delle Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al citato art. 205 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, **il Foro competente sarà quello di Roma.**

“Per accettazione espressa di quanto previsto dal Capitolato Speciale e Generale, a norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Schema di Contratto – Capitolato Speciale – Normativa Generale”.

Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del codice.
2. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
4. A titolo di primo risarcimento, la Committente, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

PARTE X

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà

altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche

effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui all'art. 20.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. n° 207/2010.

Qualora l'appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà secondo i dettami di legge.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. n° 207/2010, entro trenta giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 202 del D.P.R. 207/2010. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dall'art. 219 del D.P.R. n°207/2010, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo per lavori fino a 200.000 €. Per i lavori fino a 1.000.000 €, è in facoltà della Committente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Manutenzione.

Fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell'art. 5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000.

La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 230 del D.P.R. n° 207/2010. L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori. Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 29 punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

Entro 15 giorni dalla data di conclusione degli atti di collaudo, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.

PARTE XI

NORME FINALI

Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi, senza diritto a nessun compenso, che seguono:

- a. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;
- b. Il subappaltatore nell'ambito del contratto sottoscritto dall'appaltatore con il Committente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii;
- c. Il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d. Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
- e. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- f. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere;
- g. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h. La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorre per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza della Committente, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- i. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall'A.C. e dal Piano operativo dell'impresa, siano impediti

deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;

- j. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
- k. Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnico-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'A.C. e del Piano Operativo dell'Impresa.
- l. La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
- m. La fornitura per i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori di idonei dispositivi di protezione individuale quali calzature, caschi e guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere;
- n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza D. Lgs. n° 81/2008, nonché l'illuminazione del cantiere;
- o. La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/9/82 n. 646 esonerando la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- p. Le spese per l'eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni

di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall'A.C. e dal piano operativo dell'Impresa.

- q. Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto j) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera;
- r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13/8/2010 e s.m. e i.)

2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Committente.

L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- t. le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti l'appalto.
- u. le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
- v. l'esecuzione dei rilievi planimetrici e la graficizzazione delle opere realizzate con l'Appalto. L'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali (redatte su fogli tipo "BRESFOIL" e su supporto informatico), nel caso di opere che comportino zone da assoggettare ad esproprio o servitù.

- w. la redazione dei disegni di dettaglio costruttivo di tutte le piastre in acciaio dei nodi strutturali da sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori. Nonché dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, concessioni edilizie, Legge 431/85 ecc.). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.
- Per eventuali manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno essere forniti:
 - le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario, i disegni strutturali, completi di relazione di calcolo e geotecnica;
- x. tutti gli elaborati e documentazione comunque necessari per: l'accatastamento delle opere eseguite; per l'acquisizione dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere; di nulla-osta prescritti presso la competente ASL, l'ISPEL, ecc; il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
- y. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovranno esser forniti:
- le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario;
 - documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, compresi manuali di manutenzione e gestione (ove necessari);
 - di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
 - dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;
 - fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, all'avvio degli impianti.
- z. l'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati dalla Committente, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, rientranti nell'oggetto delle opere a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato alla D.L.
- aa. l'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere la SCIA antincendio;
- bb. la spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato oppure la fornitura di una macchina fotografica digitale.
- Obbligo per l'appaltatore del nolo mezzi per scarica autorizzati secondo norme.
 - Durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi l'appaltatore dovrà altresì fornire le seguenti attrezzature all'Ufficio di Direzione Lavori:

- macchina fotografica digitale
- software per la redazione della contabilità dei lavori

cc. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a corpo di cui ai precedenti articoli;

dd. **Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori il quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell'esecuzione della relativa lavorazione attenendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa;**

ee. Tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dalla Committente Appaltante atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all'ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementiti, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle norme: DM 14/01/2008; DM 37/2008; DPR 02/04/2009 e D. Lgs. 192/2005, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l'amianto.

ff. Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della D.L., sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell'occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc.

gg. Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della D.L., da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere civili quali, prove in siti di permeabilità all'aria e di tenuta all'acqua degli infissi esterni, in base alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1026-1027, prove in siti di resistenza meccanica di infissi esterni, prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma ISO-R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura.

hh. Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente i tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della Direzione

PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato speciale d'appalto – Norme Generali

Lavori. Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell'appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell'appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31/01/01, n° 4, dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta anche che l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi del D.M. 14/01/2008, a calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi del DPR 02/04/2009 e D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

- ✓ Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 dello stesso decreto;
- ✓ Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti;
- ✓ La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- ✓ La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere;
- ✓ La fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;
- ✓ Il deposito presso il competente ufficio comunale della relazione di cui all'art. 28, legge 10/91 e ss.mm.ii..

ii. Inoltre l'impresa si obbliga ad attuare le regolamentazioni derivanti dai DPCM in vigore e relativi allegati (con particolare riferimento ai cantieri edili) in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto nei seguenti protocolli.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili	19 marzo 2020 e s.m.i.i	Atti emanati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (documento condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei Cantieri (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 2 di questa	24 aprile 2020 e s.m.i.i	

tabella, sottoscritto il 19 marzo 2020)		
---	--	--

- jj. L'impresa inoltre attuerà tutte le misure, procedure, disposizioni organizzative, azioni, derivanti dal seguente protocollo generale, declinandole attuativamente nel cantiere edile.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	24 aprile 2020 e s.m.i.i	Atto emanato da Governo e parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri
---	--------------------------	--

- kk. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza, comprese quelle relative all'emergenza COVID 19;

ART. 44 - Occupazione di suolo

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi. Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 45 - Ritrovamento di oggetti e materiali

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile della Committente abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle

Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi. La Committente si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

Sono di proprietà della Committente e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegole ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

Art. 46 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto ad alcun compenso e rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 47 - Prescrizioni sui materiali e modalità di impiego

I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno provenire da fabbriche conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative, nonché alle richieste particolari della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.

Art. 48 - Oneri per la protezione delle strutture finiture ed impianti esistenti

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla relativa attività e le relative spese, le opere di protezione dei rivestimenti lignei di pareti e pavimento nonché delle strutture, degli impianti esistenti e delle pareti manovrabili. In caso di danneggiamento delle suddette parti d'opera, ovvero della necessità di rimuovere terminali impiantistici a causa della loro interferenza con i lavori e/o della loro rottura accidentale, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori prima di qualunque intervento (smontaggio, rimontaggio o riparazione) che resta, comunque, a suo esclusivo carico.

Art. 49 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali compresi i mezzi di sollevamento per la movimentazione e la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa comprendono l'uso dei materiali di consumo e l'uso della necessaria attrezzatura e rientrano negli oneri a carico dell'Appaltatore per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

I lavori di ripristino e pulizia delle finiture esistenti (ante operam) dovuta alla rimozione delle opere provvisionali, di servizio, dovranno essere eseguiti a carico dell'Appaltatore.

Art. 50 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 51 - Norme per la misurazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici, o a numero, o a peso, a seconda dei casi e comunque nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare tecnico.

Art. 52 - Dichiarazione relativa ai prezzi

La Committente ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di partecipare all'appalto, abbia esaminato accuratamente il progetto e altresì abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell'appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere, regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 53 - Elenco prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, sono contenuti nell'elenco prezzi parte integrante del presente Capitolato, con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori è compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Nei prezzi in genere si intende compreso l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di laboratorio e spese di collaudo, come pure l'utile relativo. I prezzi unitari dell'elenco prezzi, diminuiti, come detto, del ribasso

contrattuale fatta eccezione per quelli riferiti ad oneri per la sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili.